COMUNE DI PIANIGA

PROVINCIA DI VENEZIA

C.a.p. 30030 Piazza San Martino, 1

Tel. 041 5196285-Fax 041 469460
E-mail certif.: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
E-mailufficio llpp@comune.pianiga.ve.it

P.IVA 01654230273
CF:90000660275

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENTIVO

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
VILLA "CALZAVARA - PINTON"
PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIANIGA

TAVOLA

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

PROGETTISTA

UfficioTecnico Comunale : arch. Gianfranco RUSSIAN

NR TAVOLA:

E

DATA: Aprile 2011

AGGIOR.:

SCALA:

Il presente disegno è di proprietà dei progettisti e non può essere riprodotto nè consegnato a terzi senza loro autorizzazione scritta Art.99 L.22/04/1941 N.633

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

PROGETTO PRELIMINARE **- 1° STRALCIO**

INTERVENTO:

Affidamento in locazione finanziaria – *leasing in costruendo* - di lavori pubblici ai sensi art. 160 bis D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e, s.m.i. ad oggetto: Progettazione, Restauro, Risanamento Conservativo, Acquisto

VILLA "CALZAVARA – PINTON"

P R E F A Z I O N E

Contenuti e obiettivi del capitolato speciale prestazionale

In linea con l'atto di indirizzo determinato con atto di Giunta Comunale n. 27, esecutivo, del 25.02.2011, si redige il presente capitolato con riguardo al progetto preliminare che sviluppa la realizzazione del **1° STRALCIO FUNZIONALE** - del complesso in argomento denominato: "**Villa Calzavara-Pinton**", da destinare a futura SEDE MUNICIPALE; redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. *554/99 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e, successive modificazioni;*
in sintesi, la trattazione procede nell'indicare le opere da eseguirsi sulle fabbriche come individuate: 1) villa padronale – corpo "A" ; 2) corpo "B" adiacente ad est; 3) corpo "G" più a nord; 4) corpo "D"; 5) area a parco e del giardino antistante la villa; nello specifico:

a) l'individuazione degli edifici ed aree oggetto del presente appalto, la relativa destinazione d'uso e funzionale degli spazi interni;

b) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;

c) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;

d) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I predetti contenuti, integrati dalle previsioni e dalle disposizioni degli ulteriori documenti posti a base di gara, costituiscono le linee guida per l'elaborazione dell'offerta del concorrente.

Il documento, oltre alla presente introduzione, è composto da quattro sezioni:
- nella prima sono indicati l'oggetto dell'appalto, l'importo contrattuale, le categorie delle opere di cui si compone l'intervento e la disciplina contrattuale – da pag. 3 a 12;
- nelle successive sono riportate le caratteristiche tecniche:
a. strutturali e impiantistiche delle opere da realizzare – da pag. 13 a 26;
b. linee guida relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e la disciplina relativa all'esecuzione dei lavori, con particolare attenzione all'organizzazione dei cantieri, alla direzione dei lavori ed ai tempi di realizzazione - da pag. 27 a 62;
- l'ultima sezione è dedicata alla definizione degli elementi necessari alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - da pag. 63 a 66.

PARTE I

DISCIPLINA GENERALE: DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni

Atti propedeutici	Autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi e quant'altro occorra per la : progettazione, esecuzione, realizzazione delle opere, il loro collaudo, l'esercizio delle stesse oltre all'agibilità – atti di competenza e da acquisire presso Enti locali, altri Enti pubblici o privati, Amministrazioni sovracomunali ed Organi pubblici in genere
Capitolato speciale prestazionale	Il presente elaborato contenente le specifiche tecniche dell'intervento posto a base di gara
Codice	D.Lgs. *12 aprile 2006, n. 163* "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e, *s.m.i.*
Stazione Appaltante	Amministrazione Comunale di P I A N I G A – Provincia di Venezia
Appaltatore dei lavori	Il soggetto aggiudicatario della gara costituito dai soggetti in possesso dei requisiti di progettazione e costruzione richiesti dal bando di gara che si impegna ad eseguire le prestazioni relative alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, compresa l'acquisizione dell'intero bene.
Convenzione - Contratto	Il contratto di affidamento, regolante i termini e le condizioni dell'appalto, ed, in particolare, le obbligazioni ed i diritti delle Parti
Direzione dei Lavori	L'ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di ingerenza, vigilanza, e cooperazione nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. *163/2006 e s.m.i.*, del D.P.R. *554/1999* e del presente atto, nonché della relativa Convenzione
Complesso Edilizio	Il complesso di Villa Calzavara-Pinton insiste su un'area catastale di ha.1.52.80 e comprende un insieme di fabbriche che sviluppano indicativamente una superficie di mq. 2000 ed un volume di mc. 8000. Destinazione da acquisire : SEDE MUNICIPALE **Il 1° Stralcio Funzionale interviene sui corpi distinti: A-B-D-G di circa mq. 490 e mc. 2360, ivi compresa l'area pertinenziale ed il parco**
Intervento	Il complesso delle opere che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire per effetto della stipula della Convenzione
Offerta	L'insieme dei documenti presentati dall'Appaltatore in sede di gara
Progetto Preliminare	Gli elaborati progettuali dell'intervento, posti a base di gara.
Progetto Definitivo	L'elaborato progettuale delle Opere predisposto dall'Appaltatore da sottoporre all'autorizzazione degli Enti competenti ed all'approvazione dell'Amministrazione
Progetto Esecutivo	L'elaborato progettuale delle Opere predisposto dall'Appaltatore sulla base del progetto definitivo precedentemente approvato dall'Amministrazione
Regolamento	D.P.R. *21 dicembre 1999 n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modìficazioni"*
Responsabile del procedimento (RUP)	Il Responsabile Unico Procedimento, nominato dall'Amministrazione cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. *163/2006* e, s.m.i. e del D.P.R. *554/1999*

Art. 2 - Riferimenti Normativi

2.1 - Premessa

Il richiamo alla cogente normativa, di seguito riportata a titolo *indicativo e non esaustivo*, costituisce requisito vincolante per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione e di esecuzione delle opere da parte dell'Appaltatore dei lavori.

2.2 - Lavori pubblici

- D.lgs. 12/04/2006 n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i.*
- D.P.R. 2 1/12/99 n. *554 – "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.".*
- D.P.R. 25/01/00 n. 34 – *"Regolamento per istituzione del sistema di qualificazione unico dei soggetti per gli esecutori di lavori pubblici a norma dell'art. 8 co.2 L. 109/94 e s.m.i."*
- D.M.LL.PP. 19/04/00 n. 145 – *"Regolamento recante il capitolato generale di appalto dei lavori pubblici".*

2.3 - Urbanistica, Antincendio ed Efficienza Energetica

- Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio comunale
- D.M. 30 novembre 1989 n°13: *"Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione Incendi"*
- D.P.R. 21 aprile 1993 n°246: *"Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE, prodotti da costruzione"*
- Lettera-circolare 20 maggio 1994 prot. n° 1226/4122/1 D.M. 9 aprile 1994 Chiarimenti
- Circolare n° 91 del 14 settembre 1961, del Ministero dell'interno - *Norma di Sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.*
- Legge 09/01/1991 n. 10 *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 s.m.i. *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*
- D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311. *Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. *Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art.7 del D.Lgs. 387/2003 ("decreto fotovoltaico")*

2.4 - Normativa Geotecnica

- D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988 *"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e*

sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". G.U. Roma Mercoledì, 1 Giugno 1988.

- Circolare ministeriale Ministero LL.PP. n° 30483 del 24 settembre 1988 – Legge 2 febbraio 1974 n. 64, art. 1 – *Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"*

2.5 - Normativa Costruzioni

- Normativa nazionale
- *D.M 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"*
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.09.2005 (Suppl.Ord. G.U. 29.09.2005 n°222): *"Norme tecniche per le costruzioni*
- Legge 5/11/71 n. 1086 *"Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e per le strutture metalliche.*
- D.M. 14/02/92 *"Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche"*.
- D.M. 09/01/96 *"Norme tecniche per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche"*.
- Circolare 15/10/96 Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero
- D.M. 16/01/96 *"Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"*.
- Circolare 4/7/96 Circolare del Servizio tecnico centrale del Ministero LL. PP. n. 156AA.GG./STC Istruzioni per l'applicazione delle *"Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e carichi e sovraccarichi"* di cui al DM 16/1/96;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.09.2005 (Suppl.Ord. G.U. 29.09.2005 n°222): "Norme tecniche per le costruzioni"
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 - D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 : *terre e rocce da scavo*
- DGRV n. 2424 del 08 agosto 2008 : *procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo*
- L. 28 gennaio 2009 n. 2 (*modifica l'art. 185 del D.Lgs. 152/06: limiti al campo di applicazione*).

2.6 - Normativa Sismica

- Circolare "*Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni" n. 617 in data 2 febbraio 2009 (GURI 26.02.2009)*
- DM 14 gennaio 2008 *"Nuove Norme Tecniche per le costruzioni"*
- Circolare R.Veneto 31.07.2008 prot. 399115/58.01 *"Indicazioni relative alle nuove disposizioni normative in materia di edificazione in zona sismica"*
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la "*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni DPCM 12.10.2007"*
- D.M. 16/02/96 *"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche"*

- Circolare 10/04/97 n°65/AA.GG. – Istruzioni per l'applicazione delle *"Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche"* di cui ad D.M.16.01.1996
- Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*
- Ordinanza 3316 *"Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003"*.
- Nota PCM/SSN del 29/03/2004 *"Elementi informativi sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*.
- Ordinanza PCM del 05/11/2004 n° 3379 *"Elementi informativi sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*.

2.7 - Normativa in materia di sicurezza e ambienti di lavoro

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, s.m.i.
- DGR Veneto 22 settembre 2009 n. 2774: *Istruzioni tecniche relative alle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza;*

2.8 - Normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche

- L. 9 gennaio 1989 n.13 – DM 9 giugno 1989 n.236 – DPR 380/01 e. s.m.i.
- DGRV 2 marzo 2010 n. 509.

Art. 3 - Oggetto dell'Appalto

Si premette che il **1° Stralcio funzionale** posto a base di gara, oltre all'acquisto dell'intero bene nella sua estensione e costituzione planovolumetria, inerisce all'esecuzione di opere sulle aree scoperte e parte del complesso di fabbriche (A,B,D,G) che compongono l'ambito figurativo della "Villa Calzavara-Pinton" e più in dettaglio:

a) - Villa Padronale – Corpo "A": l'intervento progettuale finalizza il recupero edilizio integrale fino alla sua completa ultimazione e funzionalità ivi compreso il conseguimento dell'agibilità richiesta dalla funzione rappresentativa del Governo del Territorio insediandovi la Sede Municipale;
b) - Corpo adiacente ad est "B": l'intervento progettuale finalizza la sua ultimazione limitata al grezzo delle strutture, priva di impianti, opere di finitura interne ed esterne, serramenti;
c) - Corpo più a nord "G" : l'intervento progettuale finalizza la sua completa ultimazione e funzionalità, destinandolo a volume tecnologico;
d) – Corpo "D": da demolire e ripristinare l'attuale sedime ad area a verde;
e) - Area a parco e giardino verde: l'intervento finalizza la loro razionalizzazione,

prevedendo la realizzazione di un sistema di percorsi pedonali, la formazione di aree dedicate ad un mix di funzioni che garantiscono la vitalità alla fruizione (sosta, relax, spazio giochi, ecc.), impianto illuminazione, attrezzature, arredi, aree pavimentate. La creazione quindi di accessi e collegamenti che vanno ad integrarsi con il sistema pedonale esistente, restituendo la percezione dell'originaria unitarietà e nel complessivo la valorizzazione urbana dell'insediamento;

f) – realizzazione di opere di presidio, in quanto non tutti i fabbricati sono oggetto di intervento, atte a salvaguardare l'incolumità pubblica di cose e persone che sostano o transitano nelle prossimità; Dette opere dovranno eliminare ogni e qualsiasi pericolo di crolli e caduta di corpi (tegole, intonaci, cornicioni, ecc..) ed essere durevoli nel tempo fino alla realizzazione di altri interventi oggetto di successivi stralci funzionali sui corpi: C,E,F,H,I;

g) – realizzazione di un tratto di recinzione a carattere provvisorio, sul lato ovest, intesa ad interdire il passaggio di persone e animali su altra proprietà – opere da eseguirsi con rete e pali in legno (h. min. 150 cm.)

L'oggetto dell'appalto è quindi costituito: a) - dalla progettazione definitiva; b) - dalla progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; c) - dalla realizzazione dell'opera comprensiva della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione; d) - dalla locazione finanziaria delle opere individuate nel Progetto Preliminare - **1° Stralcio Funzionale** - posto a base di gara; e) - dall'acquisto dell'immobile.

In particolare l'Amministrazione assicura, già in sede di bando, la **disponibilità** del sito e dello stato dei luoghi (visite da concordare preventivamente con l'ufficio LL.PP.) per gli adempimenti alle disposizioni indicate al più avanti art. 7 - ed affida all'Appaltatore:

- la progettazione definitiva delle opere sulla base del Progetto Preliminare – **1° Stralcio Funzionale** (in avanti più sinteticamente nominato 1° Stralcio) - posto a base di gara, così come integrato e modificato dalle varianti proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta e approvate dall'Amministrazione;
- la progettazione esecutiva delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase dì progettazione sulla base del Progetto Definitivo approvata dall'Amministrazione;
- la realizzazione delle opere medesime, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla base del Progetto Esecutivo approvato dall'Amministrazione.

L'affidamento comprende tutte le prestazioni di servizi, lavori e forniture di qualunque genere necessarie e sufficienti per dare l'opera compiuta, funzionante e fruibile secondo il Progetto preliminare - **1° STRALCIO -** posto a base di gara ed il successivo Progetto Definitivo ed Esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore, entrambi subordinati all'approvazione dell'Amministrazione Comunale in qualità di Stazione Appaltante.

Art. 4 - Importo Contrattuale e Categorie dei Lavori

L'importo d'appalto del **1° Stralcio** - posto a base di gara è definito come segue:

1	Lavori a corpo e a misura	€. 1.399.795,00
2	Oneri per la sicurezza	€. 22.000,00
1+2	*Importo Totale Lavori*	***€. 1.421.795,00***
3	Spese tecniche – progettazione – coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione -Iva - Inarcassa ecc…..	€. 370.804,10
4	IVA ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione – acquisto immobile	€. 1.207.400,90
1+2+3+4	*IMPORTO TOTALE APPALTO – **1° STRALCIO***	***€. 3.000.000,00***

L'importo contrattuale – **1° Stralcio** - corrisponde alla somma dei seguenti importi:

- importo dei lavori, come risultante dal *ribasso offerto* dall'aggiudicatario in sede di gara e applicato all'importo indicato al punto 1;
- importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, *non soggetto a ribasso*, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. e, del punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Legislativo 9 aprile 2008 n.81 come indicato al punto 2;
- corrispettivo per le spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e prestazioni accessorie, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e applicato all'importo indicato al punto 3;
- IVA, altre somme a disposizione dell'Amministrazione ed acquisto, come indicato al punto 4;

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i.

Gli importi dei lavori per la realizzazione dell'opera - **1° Stralcio** -, secondo quanto indicato dal DPR n. 34 del 2000, sono suddivisi in categorie di opere generali e opere specialistiche, come da seguente Tab. A:

“ A “

Lavorazione	Categoria	Importo	%	Scorporabile/subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG 1 cl. IV	778.245,20	54,74 %	Principale
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4 cl. I	116.299,50	8,18 %	Scorporabile/Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6 cl. III	207.331,50	14,58 %	Scorporabile/Subappaltabile
Impianti termici e di condizionamento	OS 28 cl. II	121.246,10	8,53 %	Scorporabile/Subappaltabile
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi	OS 30 cl. II	63.655,00	4,48 %	Scorporabile/Subappaltabile
Strutture in legno	OS 32 cl. II	135.017,70	9,49 %	Scorporabile/Subappaltabile
TOTALE		**1.421.795,00**	100 %	

Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione

Classe e categoria		Importo
Opere edili	I d	946.642,60
Opere strutturali	I g	151.904,50
Impianto riscaldamento ed elettromeccanici	III b	259.601,30
Impianto elettrico	III c	63.646,60
Totale		**1.421.795,00**

Art. 5 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale Prestazionale

I. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale prestazionale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale prestazionale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto preliminare - **1° Stralcio** - sotto elencati, in particolare:

- Relazione tecnica-illustrativa;
- Indagine storica;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- Calcolo sommario della spesa;
- Capitolato Speciale Prestazionale;
- Planimetria generale e Schemi grafici – tavv. da n. 1 a n. 6;

Fa altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegato, lo schema di Convenzione regolante i rapporti di locazione finanziaria; l'acquisto dell'immobile, come richiesto dal bando di gara, sarà perfezionato ad avvenuta realizzazione degli impegni ed obblighi convenzionali.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e dell'intervento per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta darà atto:

   - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto preliminare - **1° Stralcio**;
   - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza degli elaborati posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto in particolare, trattandosi di appalto di opere a corpo e a misura, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 8 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e, sm.i..

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i..

Art. 9 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di Cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui Materiali, i Componenti, i Sistemi e l'Esecuzione

I. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali, e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

PARTE II

DISCIPLINA SPECIALE : SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO

Art. 11 - Superfici indicative e volumi dell'intervento con riferimento al sottostante schema planimetrico :

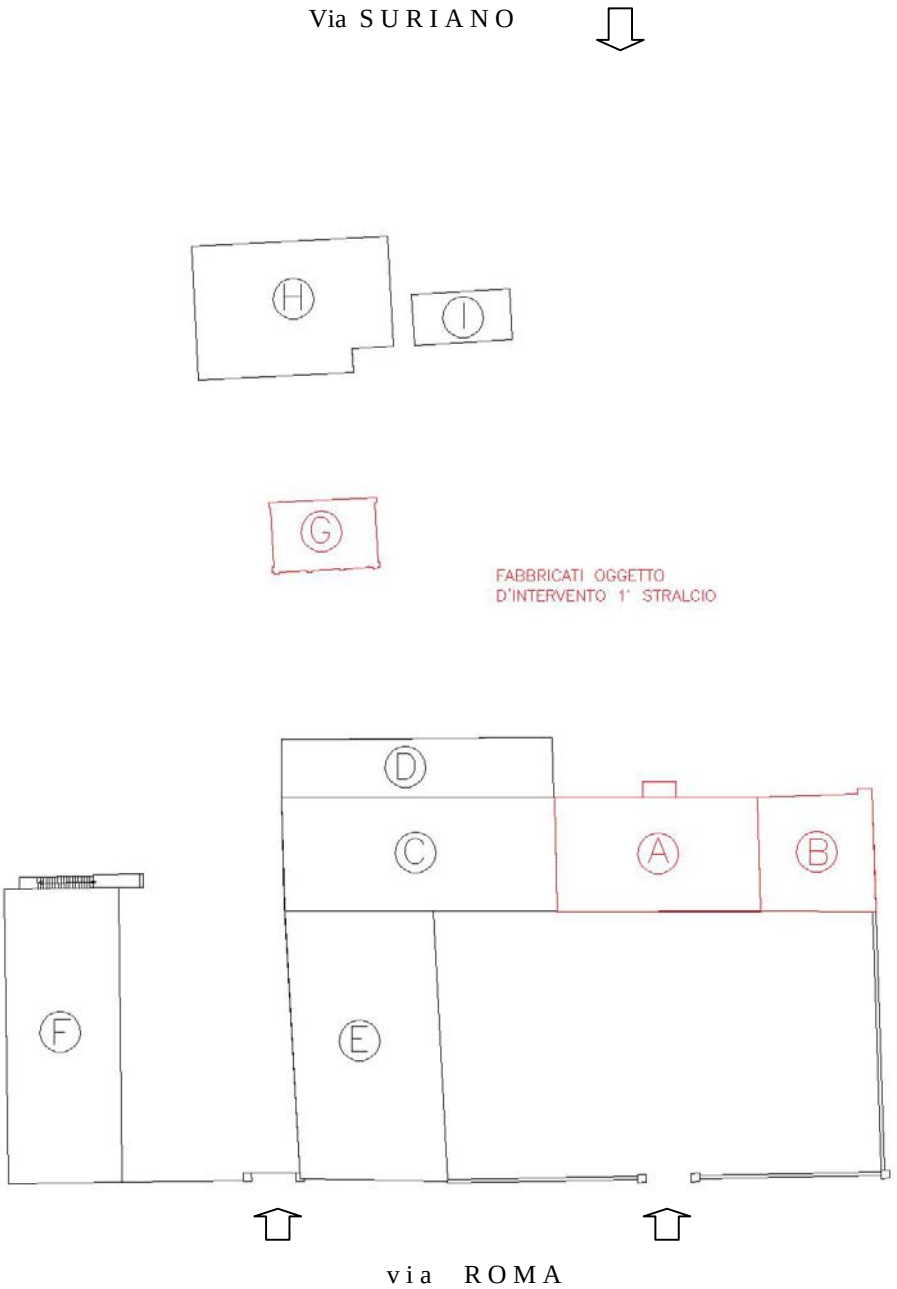

FABBRICATO A "VILLA PADRONALE"- Volume lordo: mc. 1.655,94

	Sup. netta pavim.	Sup. lorda	vano scala
Piano terra	105,00	142,73	14,77
Piano primo	105,00	142,27	
Piano secondo	105,00	142,63	
Copertura		167,77	

Affacci esterni:	Orientamento	Superficie
	Nord	187,30
	Est	44,17
	Sud	186,37
	Ovest	44,17

FABBRICATO B - Volume lordo: mc. 460,81

	Sup. netta pavim.	Sup. lorda	vano scala
Piano terra	66,60	82,91	9,04
Piano primo	69,76	82,63	
Copertura		97,20	

Affacci esterni:	Orientamento	Superficie
	Nord	48,58
	Est	63,84
	Sud	48,58

FABBRICATO G - Volume lordo: mc. 243,63

	Sup. netta pavim.	Sup. lorda
Piano terra	37,34	45,20
Copertura		57,02

Affacci esterni:	Orientamento	Superficie
	Nord	41,15
	Est	29,72
	Sud	44,28
	Ovest	29,72

FABBRICATO D - Volume lordo mc. 233,65
(previsto da demolire con l'intervento 1° STRALCIO)

	Sup. netta pavim.	Sup. lorda
Piano terra	89,58	99,96
Affacci esterni:	Orientamento	Superficie
	Nord	45,13
	Est	11,09
	Ovest	11,09

Art. 12 - Descrizione delle Opere da realizzare

Sulla base del progetto preliminare – **1° Stralcio** - si riportano i principali requisiti tecnici dell'intervento:

CORPI A-B-G

Caratteristiche funzionali :

I corpi di fabbrica qui argomentati con le relative pertinenze ed aree scoperte, che compongono parte dell'insieme architettonico del complesso in argomento, vengono conservati nell'entità fisica, planivolumetrica e prospettica che attualmente li distinguono, adattandoli attraverso il ricorso alla tematica del "riuso", a funzioni istituzionali, rappresentative ed amministrative richieste dalla prevista destinazione a futura Sede Municipale.

Strutture :

Le strutture devono essere completate, mantenute, ricostruite e ricomposte nell'attuale aspetto formale, compositivo e materico valorizzandone il carattere tipologico e rappresentativo. In fase preliminare sono stati effettuati dei sondaggi e scavi in alcuni punti mettendo a nudo le fondazioni ed i solai, tali analisi speditive non hanno rilevato significativi aspetti di cedimento fondale, mentre i solai in legno (fabb. A) presentano criticità strutturali e portanti, da considerare nella prospettiva dei maggiori carichi derivanti dal previsto uso.

Il fabbricato B, è previsto da ultimare con opere che lo restituiscano al grezzo delle strutture, murature e sottofondi rappresentato dagli elementi strutturali verticali ed orizzontali, con ciò non dovrà essere interessato da alcuna finitura interna ed esterna, da

alcuna forma di impiantistica, né tantomeno da serramenti.
Quanto sopra indicato ad eccezione delle opere di completamento e di finitura per quanto attiene: a) - alla copertura (che dovrà essere rifatta ed ultimata strutturalmente in ogni sua parte ivi compreso il pacchetto coibente ed il manto); b) – alla cornice di gronda ed in particolare al recupero della dentellatura che la contraddistingue; c) – alle lattonerie ed alla predisposizione della rete esterna dello scarico acque meteoriche (con adduzione alla vasca raccolta acque) e fognario.
Completa il grado di intervento: a)- il rifacimento dell'attuale solaio orizzontale con nuova struttura in laterocemento prevedendo la quota d'imposta ad una altezza tale da garantire al piano terra un altezza adeguata alla futura destinazione pubblica; b) - i sottofondi; c) - il getto del solaio d'imposta al piano terra; d) - la completa finitura con intonaco e pacchetto coibente della parte ad est che determina confine con altra proprietà. Vanno mantenute inalterate tutte le forometrie nella loro posizione e dimensione.

- Per entrambi gli edifici, le fondazioni sono del tipo nastriforme; la loro attuale consistenza va opportunamente approfondita con significativi e mirati saggi di verifica, prevedendo il loro potenziamento mediante l'impiego di tecniche consolidative attraverso l'esecuzione di opportuni interventi ed opere corroboranti in cls armato tali da ancorare ed ammorsare le preesistenti.

- Murature in laterizio: è previsto il mantenimento ed il risanamento di quelle esistenti con interventi puntuali del tipo *cuci-scuci,* la cui tecnica permette di ricomporre quelle parti che presentano fessurazioni e crepe; le operazioni di tale modalità esecutiva va estesa, integrata ed abbinata ad altrettanti interventi mirati all'eliminazione delle parti, individuabili perlopiù al piede delle murature, che presentano un evidente stato di perdita meccanico/strutturale con significativo grado degenerativo determinato dall'invasione di infiltrazioni di umidità capillare ascendente, lo sfarinamento degli intonaci e la loro perdita di coesione con significativa presenza di efflorescenze.

- Solai e copertura sono costituiti da complesse strutture-travature in legno; si verifica il loro grave ed inconsistente stato di conservazione, con parziali crolli. In relazione alla prevista funzione e destinazione, si è previsto l'intero rifacimento delle coperture riproponendone l'attuale struttura compositiva in legno mentre per le travature lignee dei solai orizzontali si dovrà prevedere il loro completo rifacimento o il rinforzo corroborante con apposita struttura metallica o lignea (ad eccezione del corpo B come prima indicato). Diversamente, sul corpo G destinato ad ospitare la centrale tecnologica il solaio potrà essere del tipo in laterocemento.

CORPO D

Caratteristiche funzionali e compositive:

Il corpo "D", elemento superfetativo estraneo, non coerente e non organico con l'impianto edilizio originario, è previsto in demolizione e la sua volumetria traslata (termine inteso anche temporalmente giacchè funzionale alle previsioni progettuali dei successivi stralci) ed accorpata ai corpi più a nord H e I, previsti da ristrutturare attraverso interventi di demolizione/ricostruzione e ricomposizione. L'area libera risultante dovrà

essere ripristinata ad area verde, ed inserita nella progettazione del parco.

Opere di PRESIDIO

Ravvisando che le opere previste dal **1° Stralcio**, incidono ed interessano solamente una parte delle fabbriche (A,B,G) che costituiscono il complesso edilizio, compreso il parco ed il giardino prospettante la villa, vi è l'obbligo di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone che transitano, accedono o sostano all'interno dell'enclave; tale condizione obbliga all'installazione di adeguate opere di presidio che, oltre ad interdire l'accesso ai corpi non interessati (C,E,F,H,I) precludano eventuali parziali crolli o cadute di materiali dagli stessi (cornicioni, tegole, ecc.). Progettualmente le opere in questione non debbono determinare incompatibilità ambientale e disturbo alla percezione visiva oltrechè non interferire con la normale attività di fruizione ed accessibilità al parco, al giardino ed accesso alle strutture.

Opere PROVVISORIE (provvisionali)

Opere costituite da pali in legno e rete metallica inverdita - altezza minima ml. 1,50, le stesse debbono essere collocate sul fronte ovest del parco e del corpo F, debbono interdire l'accesso di persone, animali e cose all'interno delle proprietà confinarie a garanzia della privacy. La loro installazione temporanea dovrà essere definita con l'ufficio Comunale LL.PP.

IMPIANTI TECNOLOGICI

Premessa: la destinazione del fabbricato **G** "impianti tecnologici", data la sua ubicazione strategica e baricentrica all'intero complesso architettonico, va elevata a **centrale tecnica** ossia dedicata ad ospitare tutti gli impianti (previsti ora e futuri) tecnologici, che veicolati con opportuni cavedi addurranno i servizi ad ogni singolo edificio.

Fabbricato A

Il **1° Stralcio** prevede la loro progettazione, dotazione ed installazione sull'intero corpo a garanzia il benessere ambientale degli occupanti e fruitori, in condizioni di sicurezza ed in assenza di barriere architettoniche, poichè è prevista l'installazione di adeguato impianto di ascensore.

La progettazione degli impianti dovrà prevedere l'eventuale parzializzazione riferita ai singoli piani, in relazione alla specifica attività (istituzionale, politico-rappresentativo, ecc.) giacchè potrà essere interessata da differenti orari e funzioni.

Nella scelta progettuale delle tipologie impiantistiche più opportune e tecnologicamente avanzate, ricorrendo a valutazioni ed accorgimenti non invasivi, particolare valutazione ed attenzione dovrà essere riservata all'attuale struttura nella sua forma compositiva e valenza

architettonica in prospettiva alla prevista destinazione.

Le indicazioni previste per la scelta della tipologia impiantistica (che potrà essere oggetto di eventuale implementazione o miglioria in sede di successivo grado progettuale) configurano indicativamente:
- l'installazione di una centrale termica con caldaia a condensazione, impianto aria primaria, impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, gruppo frigorifero condensato ad aria, impianto solare termico per la produzione integrata di acqua calda termo/sanitaria, impianto idrico-sanitario, impianto antincendio, impianto recupero acqua meteorica.

Impianto Solare termico

La scelta di tale installazione permetterà di integrare la produzione di acqua calda sanitaria e ad uso riscaldamento sfruttando una fonte rinnovabile.
In relazione alla salvaguardia dell'aspetto architettonico delle fabbriche e quindi dell'invarianza alla percezione visiva, i pannelli dovranno essere integrati nelle coperture e privi di serbatoio di accumulo.

Invasi di laminazione e recupero acque meteoriche

L'impianto ha lo scopo di limitare lo spreco d'acqua potabile normalmente usata per l'alimentazione delle cassette dei servizi igienici o in alternativa anche per l'irrigazione della zona a verde (in relazione al valore che sempre di più stà assumendo il risparmio idrico a causa della loro diminuzione causato da: inquinamento, effetto serra, ecc.).

Analogamente, al fine di evitare il rischio idraulico è necessario provvedere alla realizzazione di invasi a tenuta con manufatto di laminazione, la cui capacità dovrà garantire il mantenimento delle acque meteoriche all'interno dell'area di pertinenza per il tempo necessario al sistema fognario e consortile di riceverle – la capacità degli invasi dovrà derivare dallo studio della **compatibilità idraulica** considerando un tempo di ritorno di 50 anni.

La superficie di captazione, è quindi costituita dalla proiezione sul piano orizzontale dei tetti e dalla superficie delle aree scoperte impermeabili pertinenziali al complesso; il cui recupero avviene attraverso la rete di raccolta (tubazioni, pozzetti, ecc..). Le acque invase dovranno essere in grado di integrare il recupero ai fini civili, con opportuni apparecchiature integrando gli impianti termomeccanici indicati ai successivi punti 7.0) e 9.0);

Termomeccanici

- La realizzazione dei medesimi impianti suddivisi per macro voci (comunque non esaustive):

1.0) Centrale termofrigorifera, completa di 1 gruppo termico a condensazione - sistema di scarico dei fumi dell'aria, collettori generali, elettropompe di circolazione di tipo elettronico a giri variabili, collettori principali e secondari, collettore di equilibrio-

defangatore, vasi di espansione, valvole di intercettazione dispositivi ed accessori di controllo regolazione e sicurezza omologati completi di isolamento termico refrigeratore d'acqua, condensato ad aria in versione super-silenziata, linea di adduzione del gas metano;

2.0) Tubazioni di collegamento dalla centrale termofrigorifera alla villa (A) e fabbricato attiguo (B), del tipo preisolato, su cavedi in cls entroterra, complete di ogni elemento conduttore e pezzi speciali, tubazioni in polipropilene multistrato ed in rame per realizzazione colonne montanti e distribuzione dei fluidi termovettori all'interno dei locali complete di isolamento termico anticondensa, e con spessori calcolati in funzione
della specifica legislazione e normativa vigente che regola la materia.

3,0) Collettori di distribuzione per impianto a pavimento radiante, realizzati in ottone, completi di cassetta di contenimento, valvole di intercettazione, termoregolazione, elettropompa di circolazione, accessori di completamento.

4.0) Impianto a pavimento radiante del tipo ribassato (spessore minimo cm 5 + rivestimento) completo di tubazione in polietilene reticolato, pannello isolante, rete antiritiro, clips di fissaggio, fascia perimetrale, foglio barriera antiumidità, adeguato interasse di posa.

4.0-bis) Impianto a pavimento radiante del tipo "a secco" (spessore minimo cm 3 + rivestimento) completo di tubazione in polietilene reticolato, pannello isolante, lastre in acciaio zincato, lamelle termoconduttrici, clips di fissaggio, fascia perimetrale, foglio barriera all'umidità.

5.0) Sistema di deumidificazione dell'aria completo di deumidificatori del tipo a parete e/o da controsoffitto, sonda di umidità, unità di deumidificazione ed integrazione al riscaldamento e/o al raffrescamento, accessori di completamento.

6.0) Impianto di scarico acque nere a servizio degli apparecchi sanitari, realizzate con tubazioni del tipo insonorizzato, accessori di completamento e sistemi di espulsione aria dai servizi igienici.

7.0) Impianto idrico-sanitario realizzato con tubazioni preisolate in polipropilene multistrato collettori di distribuzione, compreso la linea di alimentazione dall'acquedotto cittadino, apparecchi sanitari completi di rubinetteria, sistemi di eliminazione del fenomeno "vuoto", dispositivi ed accessori per disabili. La pressione dell'acqua nel punto di derivazione dovrà essere calcolata per un valore "bar" tale da alimentare correttamente l'impianto eventualmente integrato da sistema di pompe di surpressione o altro accorgimento meccanico.

8.0) Impianto di produzione di acqua calda sanitaria, integrato da impianto solare termico e relativo accumulo.

9.0) impianto di irrigazione del verde completo di centralina programmabile, linea di alimentazione, irrigatori, elettropompa autodescante, serbatoio di accumulo, accessori di completamento.

10.0) Per quanto riguarda i presidi antincendio, si dovrà prevedere l'installazione di estintori, naspi ed idranti esterni (eventuale attacco VV.F.). Va previsto perciò l'installazione di un impianto di spegnimento automatico a saturazione totale dell'ambiente con gas inerte composto principalmente da:

- impianto di rilevazione fumo (sensori ottici puntiformi, in numero tale da consentire la copertura totale dell'ambiente protetto e dalla relativa centrale);
- rete di tubazioni e relativi iniettori per la diffusione del gas di spegnimento.

Ascensore

Nel corpo principale **A** è prevista l'installazione di un ascensore del tipo panoramico dotato di struttura propria con movimentazione oleodinamica a cilindro e pistone, corsa max di circa 10÷12 ml.. La struttura è prevista staccata dal corpo di fabbrica, funzionalmente dotata di passerelle pedonali coperte che, opportunamente dimensionate in relazione alla portata - garantiranno il collegamento e l'accesso ad ogni piano.

La macchina dovrà essere certificata, omologata e dimensionata per il superamento delle barriere architettoniche, portata minima 6 persone, rispettosa della direttiva ascensori 95/16/CE del 29.06.1995 e DPR 30.04.1999 n. 162 oltre ad eventuale specifica normativa nel frattempo intervenuta.

Linee telefoniche

Saranno derivate da rete esterna collegate direttamente ai centralini degli impianti speciali da allocare in apposite nicchie, in particolare anche in prossimità del vano ascensore.

Al piano terra vanno alloggiati armadi di contenimento per gli apparati degli impianti speciali; gli impianti speciali utilizzeranno gli stessi percorsi di posa degli impianti elettrici e saranno da questi separati mediante appositi setti.

In sintesi le dotazioni degli IMPIANTI MECCANICI comprendono:

- allacciamento e rete di adduzione acqua;
- allacciamento e rete di adduzione gas metano;
- centrale termica;
- centrale frigorifera;
- reti di distribuzione fluidi per il riscaldamento e condizionamento;
- terminali per il riscaldamento e condizionamento;
- impianto centralizzato per la produzione dell'acqua calda ad uso sanitario con gruppo termico dedicato, integrato da impianto solare termico;
- reti di distribuzione acqua sanitaria;
- apparecchi sanitari;

- reti scarico acque nere;
- accessori di completamento e sistemi di espulsione aria dai servizi igienici;
- sistemi di termoregolazione;
- presidi antincendio e impianti di spegnimento incendi;
- impianto ascensore

Acqua e gas saranno derivati dalle reti pubbliche e quindi addotti alla centrale tecnologica – corpo G.
Nel punto di consegna le reti idriche si dovranno suddividere in rete per uso sanitario (con contatore per la contabilizzazione) e rete antincendio.

Centrale Tecnologica

Tutti gli impianti tecnologici vanno ospitati nel corpo G ovvero:

Impianti elettrici
- locale quadro generale;
- locale UPS (gruppo di continuità);

Impianti meccanici
- centrale termica e idrica;
- centrale frigorifera.

La centrale tecnologica generale riservata agli impianti è installata nel fabbricato "G" allo scopo dedicato; sotto il profilo funzionale e razionale, le varie "sottocentrali" tecnologiche e per impianti elettrici saranno distribuite in vano ricavato in prossimità del **vano ascensore previsto sul corpo A,** quelle meccaniche collocate al piano terra vanno integrate con vano tecnico di piano.

Elettrici

Dotazione impianti elettrici:
- quadri elettrici e gruppo statico di continuità;
- distribuzione forza motrice generale;
- distribuzione forza motrice in continuità assoluta;
- illuminazione generale estesa alle aree scoperte e percorsi;
- illuminazione di sicurezza;
- impianto telefonico, completo di centralino, con sistema di cablaggio strutturato, riportato ed integrato al sistema di sicurezza nella cabina ascensore;
- Impianto di trasmissione dati con elementi attivi di concentrazione e distribuzione con sistema di cablaggio strutturato;
- impianto antintrusione;
- impianto di rilevazione incendi;
- impianto d'antenna TV normale e predisposizione per ricezione satellitare;
- impianto videocitofonico;

- impianto di terra;
- impianti elettrici per impianti meccanici;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianto controllo accessi;
- linee alimentazione per impianto TV cc;
- linee alimentazione per impianto audio;

Per quanto concerne gli impianti elettrici e speciali si valuta, in prima istanza, di dotare i locali dedicati alle funzioni istituzionali, di impianti telefonici e telematici, realizzati con un sistema di cablaggio strutturato di categoria 5 enhanced (fino a 250 MHz) e di punti utenza d'antenna terrestre e satellitare.

L'intero fabbricato, va anche dotato delle protezioni attive antintrusione e rilevazione d'incendio, stante la consistente presenza di strutture lignee.

La fornitura di energia elettrica - previo concordamento del punto di consegna - dovrà attestarsi in prossimità del fabbricato ove è prevista l'installazione del quadro generale e l'UPS (gruppo di continuità assoluta per sistemi di sicurezza); sarà trifase in bassa tensione con un impegno presunto di circa 10/12 kW (tenuto conto del previsto ascensore), sarà derivata da rete ENEL.
La distribuzione delle linee principali avverrà perlopiù mediante cavi posti entro tubazioni e/o cavedi e/o passerelle celate alla vista (incassate, interrate o su controsoffitto).

AREE ESTERNE: il parco, le opere a verde, il giardino

Particolare attenzione progettuale è riservata al risalto e recupero del parco e del giardino, la cui estesa occupa una superficie di circa 13.000 mq., aree comprese tra le vie Suriano (a nord) e Roma (a sud); la trattazione di estende alle essenze arboree ivi presenti e nel merito, analizza i problemi di accessibilità e visitabilità nel tempo emersi e gli ostacoli che precludono alla percezione del complesso architettonico, esaltando il suo ruolo nel contesto urbano. In siffatta prospettiva il progetto preliminare relativo al **1° Stralcio**, prevede interventi finalizzati al riordino ed alla valorizzazione non solo del giardino parte prospettante e pertinenziale i corpi di fabbrica in trattazione (A e B) ma *anche* e *soprattutto* all'intero parco che con la sua significativa quinta arborea **avvolge,** evidenziandolo, il contesto figurativo dell'intera enclave.

L'intervento, di notevole utilità e complessità fortemente voluto in questo **1° Stralcio** progettuale, considera l'attuale stato di abbandono delle aree prevedendo la loro razionalizzazione con interventi che portano alla totale pulizia delle stesse interessate da erbe infestanti e spontanee; alla verifica dello stato di consistenza vegetazionale e fitosanitaria delle alberature ed essenze ivi presenti, di cui ne prevede il mantenimento ovvero lo sfoltimento degli alberi malati o pericolosi, un mirato ed opportuno diradamento e potatura delle chiome, lievo di ceppaie, rimozione dei sedimenti vegetali a terra fino all'originario piano di campagna, fino alla completa pulizia del *sottobosco*.
Vanno mantenuti gli spazi a prato.
Il progetto integra anche il recupero del giardino prospiciente il corpo A e B, la sua elegante e perimetrale mura in mattoni pieni prospettante la via Roma e tutto il compendio

che lo rappresenta (le colonne con soprastanti figure statuarie, i portoni in ferro, ecc.). Al suo interno si trova il pozzo, strutturalmente composto da elementi in pietra e ferro che lo rendono recuperabile nella sua forma e consistenza originaria, la presenza di aiuole bordate contrassegnano i percorsi, costituiti da lastrame in pietra da ricomporre - dando atto che lo stato attuale è il risultato di una stratificazione di interventi ed adattamenti subentrati nel tempo.

Individuazione:

La planimetria progettuale, riporta con rappresentazione di massima e preliminare, i principali percorsi ed aree da realizzare, evidenzia la realizzazione di un sistema di nuovi percorsi e collegamenti che integrano la pedonalizzazione tra le vie Suriano e Roma passando tra le fabbriche che compongono la villa; le individuazioni grafiche hanno un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati i quali, nelle successive fasi progettuali andranno esattamente individuati e localizzati, distinguendo e diversificando le varie funzioni previste, sono comunque prescrittivi i punti di accessibilità rappresentati da un cancello esistente a nord ed uno analogo (più imponente) a sud compreso tra i corpi **E** ed **F**.

Analogamente l'accessibilità e fruibilità del parco dovrà essere consolidata e garantita attraverso l'organizzazione degli spazi mediante la creazione di percorsi pedonali, di larghezza minima di ml. 1,80, la cui pavimentazione sarà costituita da elemento naturale quale il ghiaino stabilizzato; gli stessi saranno articolati creando il concetto della naturalità propria del brolo; completano il disegno a terra, la creazione di un insieme di funzioni attraverso la realizzazione di spazi dedicati ad aree relax, sosta, gioco bimbi, opportunamente dotati di attrezzature ed arredati con panchine in ferro, gazebo, berceau, corpi illuminanti, cestini, ecc. Detti elementi di arredo debbono essere opportunamente ancorati al suolo.

Nella fase progettuale ed esecutiva del parco e del giardino oltre a porre attenzione alle esigenze prima indicate, non va trascurata la piantumazione di nuove e diverse piante da fiore la cui fioritura evidenzia l'incedere delle stagioni ovvero erano presenti nei broli di villa.

Requisiti tipologici:

I percorsi e le aree pavimentate dovranno essere costituiti da adeguato sottofondo - spessore minimo a compattazione avvenuta di 25 cm. – dalla stesa di tessuto non tessuto (tnt) per evitare il proliferare di erbe infestanti – da un successivo strato di misto frantumato e opportunamente compattato – spessore minimo 5 cm. – per ultimo va prevista la stesa, compattazione e rullatura di ghiaino stabilizzato. Le aree pavimentate possono prevedere una pavimentazione con materiale versatile e di varia tonalità, la cui forma sarà adatta a comporre disegni vari. I materiali che costituiscono le pavimentazioni ed i camminamenti dovranno essere antisdrucciolevoli, lineari, continui, privi di ostacoli ed irregolarità.

La larghezza indicata dovrà essere ampliata in corrispondenza delle aree di sosta, relax e conversazione, ove collocare gli arredi previsti.

Particolare attenzione va riservata al sistema di illuminazione esterna, e quindi al grado di sicurezza ad esso riservato; il circuito di alimentazione dovrà essere garantito da adeguato impianto elettrico, i cui cavidotti e pozzetti di derivazione dovranno osservare

tutte le norme di sicurezza (nel rispetto della afferente normativa) in modo da impedire l'infiltrazioni di umidità e acqua a diretto contatto con i cavi e corpi illuminanti. Le lampade dovranno essere adatte per l'uso esterno, collocate ed ancorate a terra su idoneo basamento, i cavi (entro opportuni cavidotti) opportunamente dimensionati dovranno evitare tratti con giunture che non siano a carattere stagno, il circuito dovrà essere sezionato per il suo funzionamente per settori e protetto da interruttori differenziali sensibili ad eventuali minime dispersioni a terra.

I corpi illuminanti del tipo lampioncino (h. min. 300 cm), adatto ai percorsi, dovranno rivolgere il fascio luminoso sui percorsi, essere inalterabili nel tempo, dotati di robustezza e resistenza alle temperature esterne, garantire la tenuta stagna ed il basso consumo energetico, essere del tipo a **led.** Il progetto illuminotecnico dovrà determinare, in funzione dei requisiti indicati, il loro interasse in funzione del grado di illuminamento e del fascio luminoso, posizionandoli alternativamente per dare dinamicità ai percorsi, nulla ostacola l'uso di alcuni corpi i cui diversi puntamenti possono enfatizzare il ritmo scenografico delle alberature (evitando il creare inquinamento luminoso a norma della legge regionale Veneto che regola la materia).

Il progetto preliminare – **1° Stralcio** - vuole quindi valorizzare e riqualificare le aree scoperte nella loro interezza, con l'obiettivo di rendere percepibile il graduale ingresso al complesso storico e quindi l'immergersi in un sistema insediativo differente dall'ambiente urbanizzato su cui prospetta.

Il calcolo sommario della spesa riferita alle aree trattate e comprese nel **1° Stralcio** comprende le opere che riferiscono:

1. **Ingresso principale e secondario a sud** – rappresentato da un giardino nobile arrichito con essenze arboree, da elementi ed ornamenti storici - da ristrutturare nella sua forma e consistenza, che garantisce l'accesso al corpo nobile **A**, integrato dalla valorizzazione dell'accesso secondario compreso tra i corpi **E** ed **F** che rappresenta l'ingresso al parco a sud con origina da via Roma;
2. **L'ingresso a nord**, organizza l'accesso da via Suriano mediante un sistema di **percorsi pedonali** concepiti come concatenazioni a terra di un nuovo sistema distributivo degli spazi aperti, proponendo la successione dei luoghi centrali lungo il quale si dispongono i volumi di verde e vi prospettano le altre fabbriche – percorsi intesi come punti focali alla percezione visiva del complesso e, nodali, riferiti al sistema di pedonalizzazione che diramano gli accessi.
3. **Il rapporto visivo** con l'insieme delle fabbriche presenti seppure non qui trattate.

CORPI DI FABBRICA – interventi previsti

Il progetto preliminare – **1° Stralcio** - tratta solo alcuni corpi di fabbrica come in avanti meglio descritti:

Corpo A :

Rinforzo delle fondazioni prevedendo il rinfianco e consolidamento della base d'appoggio e risanamento al piede dalle murature dai fenomeni di umidità capillare ascendente, sostituzione di tutti i pavimenti al piano terra con nuovo "alla veneziana" e relativo isolamento, lievo intonaci interni ed esterni - rifacimento degli stessi con impasto di materiale isolante, costituzione di rifodera isolante interna, rinforzo corroborante dei solai, ed in parte sostituzione delle travature in legno al piano primo e secondo, rifacimento pavimento in legno con inserimento di pacchetto isolante, mantenimento e restauro della scala interna, tinteggiatura interna con rifacimento delle decorazioni pittoriche sui paramenti verticali ed orizzontali, restauro e consolidamento della muratura con parziale intervento secondo la tecnica *"scuci-cuci";* restauro e sostituzione dei serramenti interni ed esterni, realizzazione di nuova copertura in legno con la stessa modalità compositiva e costruttiva dell'esistente con inserimento di pacchetto isolante termico e rifacimento cornice di gronda, rifacimento dei controsoffitti nella forma originaria, inserimento di gruppo servizi. Rifacimento dell'elemento camino sul lato nord con gli stessi rapporti dimensionali dell'esistente. E' previsto l'inserimento di nuovo ascensore esterno, panoramico, con propria struttura autonoma, dotato di passerelle pedonali (opportunamente dimensionate in rapporto al carico da sopportare) di unione ai singoli piani coperte e chiuse.

Corpo B :

Sono previsti i soli lavori di consolidamento fino allo stato al grezzo delle strutture, che determina il recupero di questo corpo attiguo ad est della villa padronale. L'intervento interessa principalmente le strutture dell'edificio fino al loro completamento al **grezzo**; in analisi si è previsto il rinforzo delle fondazioni tramite rinfianco e consolidamento della base d'appoggio, il risanamento al piede dalle murature dai fenomeni di umidità capillare ascendente, il lievo intonaci interni ed esterni, rifacimento della nuova copertura in legno con la stessa modalità compositiva e costruttiva dell'esistente prevedendo l'inserimento di pacchetto isolante termico, rifacimento cornice di gronda salvaguardando la particolare dentellatura visibile sul prospetto nord, restauro e consolidamento della muratura con parziale intervento secondo la tecnica del "s*cuci-cuci*"; analogamente si prevede la demolizione delle controsoffittature, dell'attuale solaio orizzontale in legno e la sua successiva ricostruzione con nuovo solaio in laterocemento la cui quota di imposta varia in funzione della destinazione futura del piano terra (uffici pubblici) unitamente alla scala interna, vanno realizzati i sottofondi e gettato il piano d'imposta al piano terra . Non sono previste altre opere e perciò restano esclusi gli intonaci interni ed esterni, i pavimenti, i serramenti, ogni impianto tecnologico mentre, vanno mantenute prospetticamente le dimensioni e le posizioni delle fonometrie di facciata.

Verificato che la parete ad est determina confine con altre proprietà, l'esecuzione dei lavori della stessa dovrà avvenire in presenza del benestare confinario tenendo conto che la stessa deve essere risanata, ultimata e finita in ogni sua parte compresa l'intonacatura finale; operazione consentirà in futuro di non interferire con privati terzi.

L’autorizzazione deve essere acquisita anche preventivamente i lavori di risanamento della muratura perimetrale del giardino.

Corpo D :

Da demolire, traslando la corrispondente volumetria nel nuovo corpo H; al proposito si richiama quanto già esposto al precedente art. 12: *“Corpo D caratteristiche funzionali e compositive”*.

Corpo G :

Rinforzo delle fondazioni tramite allargamento della base d’appoggio e risanamento al piede dalle murature dai fenomeni di umidità capillare ascendente, esecuzione di nuovi pavimenti isolati al piano terra, rifacimento intonaci esterni ed interni , nuovi serramenti interni ed esterni, esecuzione di nuovo solaio di copertura in laterocemento e ricostruzione delle parti crollate, recupero della muratura con intervento secondo il metodo del “s*cuci cuci*” o inserimento di nuovi setti murari corroboranti – dotazione elementi ed attrezzature infrastrutturali per la destinazione prevista.

PARTE III

1° STRALCIO: DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE

Art. 13 - Progetto Preliminare – 1° STRALCIO - posto a Base di Gara

Il progetto viene proposto nel quadro delle previsioni contenute nel presente capitolato prestazionale, con l'obiettivo generale di valorizzazione e riusare attraverso interventi di restauro e risanamento conservativo parte del complesso architettonico denominato "Villa Calzavara -Pinton" da destinare a futura sede Municipale, ivi compreso le aree scoperte: parco e giardino padronale (come prima rappresentato).
L'enclave in questione è ubicata in zona centrale e ne determina l'ambito figurativo del capoluogo di Pianiga, il progetto finalizza la funzionalità attraverso un insieme di opere che recuperano un patrimonio immobiliare gravemente abbandonato all'incuria fino a rivitalizzare il suo carattere di appartenenza all'originaria unitarietà urbana e sociale.

Art. 14 - Proposte di modifica

Sono consentite proposte di variante migliorative al progetto preliminare **1° Stralcio**, da presentare in sede dì offerta tecnica, redatta in conformità a quanto riportato nel disciplinare di gara, fermi restando i **seguenti elementi vincolanti:**

- limiti generali dell'intervento corrispondenti a quelli indicati nel progetto preliminare 1° Stralcio approvato.

Art. 15 - Progettazione definitiva ed esecutiva – 1° Stralcio

L'Appaltatore dei lavori dovrà elaborare, direttamente ovvero a mezzo di professionisti abilitati indicati in sede di offerta, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo dell'intervento entro un periodo complessivo di **140** (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, per la loro presentazione all'Amministrazione Comunale, così ripartiti: **a)** progetto definitivo **80** (ottanta) giorni – **b)** progetto esecutivo: **60** (sessanta) giorni.

I predetti giorni saranno eventualmente ridotti proporzionalmente (con arrotondamento all'unità superiore) per ogni tipologia di progettazione, come risultante dall'entità dell'offerta di riduzione temporale prodotta in sede di gara formulata sui complessivi 140 giorni.

Ai fini della redazione della progettazione, che dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e, s.m.i. e del D.P.R. 554/99, l'Appaltatore dei lavori si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessarie a supporto del progetto, e ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dall'Amministrazione Comunale,

affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo, dotato di tutti gli ulteriori elementi necessari per acquisire le eventuali autorizzazioni e nulla osta, e rispettoso al massimo dell'ambiente e del contesto urbano circostante.

L'Appaltatore dei lavori si impegna ad introdurre nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo le variazioni necessarie per l'ottenimento delle abilitazioni prodromiche alla realizzazione dell'intervento. Tali variazioni, qualora comportino maggiori oneri di progettazione e una variazione dei costi di costruzione, dovranno essere approvate dall'Amministrazione ed i relativi costi rimarranno a carico dell'Appaltatore.

In linea con i livelli della progettazione indicati all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e richiamato l'art.40 del DPR 554/1999, il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito **piano di manutenzione**, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dell'opera e delle sue parti.

Resta inteso che, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti nella fase del Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dei lavori avrà la facoltà di **sottoporre** all'Amministrazione **modifiche** (varianti, complementi, opzioni, etc.) e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la **migliore funzionalità** e **completezza** dell'opera. Le eventuali modifiche e/o integrazioni devono comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore dell'intervento ritardi, per causa a lui imputabile, la redazione del progetto definitivo/esecutivo rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma, sarà tenuto al pagamento di una penale pari allo 0,5 per mille del valore della progettazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nel limite del 10% del predetto valore. Dette penali verranno riscosse dal Amministrazione solo nel caso in cui i lavori non risultino ultimati rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma.

Art. 16 - Autorizzazioni

L'Amministrazione Comunale e per essa l'Appaltatore dei Lavori, curerà l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc…, in via diretta e/o nell'ambito di eventuali conferenze di servizio indette per l'approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, ed ogni altro provvedimento amministrativo o strumento urbanistico, anche in variante, che si rendesse necessario per la progettazione e costruzione delle opere.

Art. 17 - Proprietà della Documentazione Progettuale

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali in versione cartacea e supporto informatico, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità dell'opera resterà di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti per la redazione del progetto:

a) - introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;

b) - riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla L. 241/90 e, s.m.i.

Per le ipotesi contemplate dal presente paragrafo, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18 - Organizzazione dei cantieri

L'Appaltatore dei lavori è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Deve, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.

L'Appaltatore dei lavori assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la Direzione del Cantiere.

Il Direttore di Cantiere deve presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale del Comune sia con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Deve prestare con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

Il Direttore dei Lavori deve ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

A coloro che sono deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza è consentito il libero accesso al cantiere e ad ogni parte degli interventi oggetto di esecuzione delle opere.

Art. 19 - Direzione dei Lavori e Vigilanza

L'Appaltatore dei lavori si obbliga ad istituire, direttamente ovvero a mezzo di

professionisti abilitati indicati in sede di offerta, l'ufficio della direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Il Direttore dei lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della ex legge 5 novembre 1971, n. 1086 (ora DPR 380/01 e,s.m.i.), ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

Al Direttore dei lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice o dal Regolamento, nonché i seguenti:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Al Direttore dei lavori sono inoltre attribuite le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, sarà prevista in cantiere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono, in linea indicativa e non esaustiva:

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia

di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

f) l'assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 131 del Codice.

Art. 20 - Direzione del Cantiere

L'Appaltatore nominerà per proprio conto ed a proprie spese un direttore del cantiere ed un capo cantiere e designerà le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della direzione dei lavori, comunicandone, per iscritto, i nominativi al D.LL. all'atto della consegna dei lavori.

Il direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il capo cantiere dovrà anch'esso essere un tecnico, laureato o diplomato.

Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente disciplinare.

Il Direttore di Cantiere sarà responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai documenti contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori;

- della conduzione dei lavori per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento dell'esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese, inclusi eventuali appaltatori e subappaltatori, impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nella presente convenzione in materia di sub contratti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il direttore di cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato dal capo cantiere che, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno, lo sostituirà in caso di assenza. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il Direttore del Cantiere dovrà curare:

a) che il piano di sicurezza e coordinamento sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le

Imprese impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni; in caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il direttore di cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.LL. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti o cottimi ad imprese non in regola con la disciplina antimafia e non segnalate all'Amministrazione;

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o dei subappaltatori o dei cottimisti segnalati all'Amministrazione, curando tutti gli adempimenti relativi al controllo del personale impiegato in cantiere;

d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta (scritta) da parte della D.LL. di sua tempestiva sostituzione, che sarà automatica in caso di violazioni a quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c), fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

Art. 21 - Condotta dei Lavori

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti contrattuali e seguire, se impartite, le istruzioni della D.LL. senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 128 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo, danno o intralcio al funzionamento degli impianti o manufatti stessi.

La sorveglianza della D.LL., non esonera l'Appaltatore da responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L’Amministrazione si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato alle necessità.

L’Appaltatore risponderà dell’idoneità del Direttore del Cantiere, dei dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere gradito alla D.LL., che può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

In corso d’opera, il personale dell’Appaltatore deputato a ricevere gli ordini della D.LL. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio eletto in convenzione.

L’eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla D.LL., dovrà essere affidata a personale dotato dei requisiti di cui all’art. 22 L. 646/82.

L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori di cui all’appalto potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le circostanze e l’estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, ecc…

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 22 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto e dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15); i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è

considerato grave negligenza accertata.

3. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa quella della Cassa edile di riferimento ove dovuta;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 delle macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n 81 del 2008;

k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

1) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.

4. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

5. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di sicurezza (POS).

Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto del **1° Stralcio** è fissato in **720** (*settecentoventi*) giorni naturali consecutivi, ridotti in base all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori che potrà fissare, scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto dei lavori per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'ultimazione, da applicarsi nel rispetto delle procedure previste all'art. 22 nel Capitolato Generale ed all'art. 117 del Regolamento.

La riscossione della penale si opererà nelle forme di legge, mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità ci si dovrà rivalere sulla cauzione definitiva.

Art. 24 - Sospensioni e Proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la

   direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in

corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. .

2. Si applicano l'articolo 132, commi da 2 a 6 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. e per quanto compatibili l'art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali di sospensione lavori, ordinate con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione alla stazione appaltante, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 26 del D.M. 145/2000.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 25 - Penali in caso di ritardo

1. a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari <u>all'1 per mille</u> sull'importo contrattuale;

b) per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma l a) si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 26 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 45 D.P.R. 554/99, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma deve riportare

per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla D.LL., mediante apposizione di un visto, entro cinque (5) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la D.LL. si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta ne sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;

   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

   e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore, e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del regolamento generale.

Art. 27 - Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle "varianti" che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. e, dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori validato dalla Stazione Appaltante.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 41.

Art. 28 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di lavori consimili compresi nel contratto ovvero, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli da nuove regolari analisi; in ogni caso, sarà applicato lo sconto praticato dall'Appaltatore in sede di offerta.

2. Alla formazione di nuovi prezzi si procede mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

Art. 30 - Occupazione del suolo e ritrovamenti archeologici

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari, ed attrezzature varie di cantiere nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori di cui trattasi, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessaria e assegnata dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dalla presente convenzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti comunali l'ordinativo dei lavori.

Per l'eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto del presente capitolato.

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti la presente convenzione, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico, paesaggistico o simili, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Qualora nel corso degli scavi dovessero essere rinvenuti reperti archeologici, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori interessati e darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori, che provvederà ad informare la competente Soprintendenza Archeologica del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Nel caso in cui, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, l'Appaltatore dovesse subire ritardi e/o maggiori oneri di progettazione e/o di realizzazione avrà diritto ad una proroga del termine fissato per la ultimazione dei lavori.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzo dell'area per l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione avrà diritto a recedere dal contratto per impossibilità sopravvenuta, previo il pagamento all'Appaltatore dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo

delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Qualora si dovesse pervenire alla revoca della concessione a causa del ritrovamento di reperti archeologici, l'Appaltatore dovrà riconsegnare al Comune l'area libera da materiali e macchinari entro un periodo di tempo che sarà stabilito tra le parti; eventuali lavori di ripristino richiesti dal Comune all'Appaltatore, dovranno dal medesimo essere eseguiti concordando con l'Amministrazione un congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali lavori sarà liquidato dal Comune all'Appaltatore sulla base dei prezzi di cui al Computo Metrico Estimativo allegato all'Offerta dell'Appaltatore ovvero, nel caso di eventuali carenze del Computo Metrico Estimativo, sulla base dei nuovi prezzi determinati secondo il precedente art. 29.

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo *75*, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e, s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria (anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385**,** che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123), assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE".

3.. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 32.

Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i., è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per

le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M.12.03.2004, n. 123, integrato con la clausola "della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante" prevista dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. .

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi, della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell' art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. .

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. .

2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui al precedente comma 1.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte ad esse riferibile.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'Impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i., l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:

A) Esecuzione Opere per € 3.000.000,00
B) Opere preesistenti per € 1.000.000,00
C) Demolizione e sgombero per € 500.000,00

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

- danni a cose dovute a vibrazioni;
- danni a cose dovute a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia in riferimento ai rischi di cui al comma 3 e 5, che alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. e 95 del D.P.R. 554/99, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XLII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 - Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza. 11 suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i..

Art. 38 - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, deve predispone e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma i lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall' appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore: a) l'iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; c) la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto e distacco di manodopera

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le qui di seguito specificate:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.

c) è vietato il sub appalto o il sub affidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all'art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell'importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 euro.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c1) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c2) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti d'ordine generale e assenza di cause di

esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese sub appaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell' osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell' ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di riferimento, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o Ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

f) l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed 1) del D.P.R. n. 554/1999.

8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 deI D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere**,** almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto, tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i.. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della

documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 41 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 40.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, u. 246.

Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Per le eventuali lavorazioni previste all'art. 4, ricadenti nel comma 4 dell'art. 72 del DPR 554/99 che superino sia il 15% dell'importo totale dei lavori a base d'asta sia il valore di 150.000 Euro**,** affidate in subappalto, la stazione appaltante dovrà provvedere al pagamento diretto del subappaltatore per le prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di sub appalto. Il pagamento diretto avverrà previa comunicazione da parte dell'affidatario delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli

siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99, La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi dell'articolo 240, commi i e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240, del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i. (accordo bonario).

3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell'art. 34 del D.M. 145/2000, la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e, s.m.i.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.M. 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) 1'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, d'iscrizione alla Cassa Edile di Venezia delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica;

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e immotivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito, da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 45 - Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 35 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'Impresa dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

l) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto n. 81/2008.

3. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventano dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

   a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall' appaltatore inadempiente medesimo;

   b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

   1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall' aggiudicazione effettuata in origine all' appaltatore inadempiente;

   2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

   3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi

per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

4. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 172 del DPR 554/99.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che, potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 48 - Collaudo dei lavori

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera da parte del Collaudatore o della Commissione di Collaudo nominata dall'Amministrazione.

Ai componenti tecnici della Commissione di Collaudo potrà essere conferito anche l'incarico del collaudo statico di cui all'art. 7 della ex legge n. 1086/1971 e, s.m.i..

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il collaudo deve essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore dei lavori e dall'avvenuta consegna alla Commissione, da effettuarsi a cura dell'Appaltatore e del Direttore dei Lavori, di tutta la documentazione di rito. Al termine delle operazioni di collaudo, il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere il certificato di collaudo per l'accettazione di competenza all'Appaltatore e, successivamente, il certificato sarà trasmesso all'Amministrazione per l'approvazione di competenza.

Il certificato di collaudo emesso ai sensi del comma precedente avrà carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Art. 48 bis – Coordinatore/RUP

Prima dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione Comunale provvederà a nominare una figura in possesso di capacità professionali, con il compito di sovrintendere alle fasi procedurali ed attuative dei lavori e sia inoltre in grado di svolgere attività di coordinamento nei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

   b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

   c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

   d) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

   e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

   f) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

   g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno dei cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 1'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le formalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 40.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ENEL, Veritas, Telecom, ecc..) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante

fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dai direttore dei lavori;

e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla D.LL. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. Per opere sull'area a verde (parco e giardino padronale) e sulla massa arborea, il direttore di cantiere potrà essere anche un dottore Agronomo o laureato in Scienze Forestali, perito agronomo o agrotecnico. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 1'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione .dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 1'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, eventuali palificazioni, fognature profonde ecc., 1'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 51 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto ove non diversamente prescritto nell'ambito della descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei

magazzini dell'Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell'ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi; fermo restando le procedure operative per la gestione delle terre e rocce riportate nella DGRV n. 2424/2008.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d' appalto.

Art. 52 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 53 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito e visibile dalla pubblica via un cartello indicatore, con dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 - Danni da forza maggiore

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M. 145/2000 e dell'art. 139 del D.P.R. 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 55 - Spese Contrattuali, Imposte, Tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi i e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 56 - Elementi di valutazione dell'offerta

Verrà selezionata l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06 e, s.m.i..

Il metodo di valutazione prescelto è il "Metodo aggregativo-compensatore" di cui all'allegato B del D.P.R. n. 554/1999.

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, coerentemente con quanto previsto dall'Allegato B del D.P.R. n. 554/99, si basa sull'individuazione di una serie di elementi qualitativi e quantitativi ed avviene mediante l'ausilio della seguente formula:

$$\mathbf{C}(a) = \Sigma_{\mathbf{n}} [\ \mathbf{W_i} \times \mathbf{V(a)_i}\ ]$$

dove:

- ***C***(a) = indice di valutazione dell'offerta (**a**);
- **n** = numero totale dei requisiti;
- **Wi** = peso attribuito al requisito (**i**);
- **V(a)i** = coefficiente della prestazione dell'offerta (**a**) rispetto al requisito (**i**), variabile tra zero e uno.

I pesi (**Wi**) attribuiti ai requisiti della valutazione sono globalmente pari a 100 (cento), come di seguito specificato:

Requisiti di valutazione			
OFFERTA TECNICA	**Wi**	**OFFERTA ECONOMICA**	**Wi**
Proposte migliorative relative all'impatto ambientale, alla sicurezza, alla salute ed alle soluzioni distributive di cui:	**35**	**Ribasso importo lavori**	**12**
- per il risparmio energetico, economia di gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento	*11*	**Ribasso spese tecniche**	**5**
- per la salubrità degli ambienti e benessere ambientale per dipendenti e cittadini	*6*	**Spread applicato sull'importo del contratto di locazione**	**13**
- per la sicurezza interna ed esterna degli edifici e delle aree a parco e giardino, nella fase di utilizzo	*6*		
- per l'ottimizzazione della distribuzione degli spazi interni e della funzionalità degli spazi esterni dedicati a verde	*4*		
- per la fruibilità e comodità di accesso alla struttura ed alle aree esterne da parte dei cittadini	*4*		
-per soluzioni tecnologicamente innovative inerenti gli impianti	*4*		
Soluzioni tecnico-progettuali per i corpi di fabbrica e del parco	**15**		
- tecniche di intervento strutturale con ridotto impatto ambientale	*5*		
- tecniche di intervento mirate alla valorizzazione ed alla conservazione degli elementi di carattere storico ed architettonico degli edifici e valorizzazione degli elementi arborei e di arredo sulle aree verdi	*5*		
- tecniche di ripristino e recupero di elementi puntuali strutturali e/o costitutivi degli edifici	*5*		
Qualità progettuali	**10**		
- qualità architettonica	*5*		
- tipologia e qualità dei materiali e delle finiture	*5*		
Razionalizzazione del progetto finalizzata alla contrazione dei tempi di progettazione	**4**		
Ottimizzazione dell'esecuzione dei lavori, dell'impianto di cantiere e della sicurezza finalizzata alla contrazione dei tempi di esecuzione	**6**		
TOTALE	**70**	TOTALE	**30**

I criteri che saranno utilizzati per la determinazione dei coefficienti **V(a)i** della prestazione dell'offerta rispetto al requisito sono i seguenti:

A) per gli elementi di natura qualitativa, quali:

- proposte migliorative relative all'impatto ambientale, alla sicurezza e salute ed alle soluzioni distributive: punti 35

- soluzioni tecnico-progettuali per il parco ed aree verdi (giardino), l'organizzazione e arredo degli spazi esterni e del sistema dei percorsi punti 15

- qualità progettuali: punti 10

attraverso la media aritmetica, troncata alla seconda cifra decimale, dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo il seguente criterio:

qualità e completezza elevate:	punteggio max x 1,00
qualità e completezza buone:	punteggio max x 0,75
qualità e completezza discrete:	punteggio max x 0,50
qualità e completezza sufficienti:	punteggio max x 0,25
qualità e completezza scarse:	punteggio max x 0,00

B) per i parametri di natura tecnico-quantitativa, quali:

- la razionalizzazione del progetto finalizzata alla contrazione dei tempi di progettazione: punti 4

- ottimizzazione dell'esecuzione di lavori, dell'impianto di cantiere e della sicurezza finalizzata alla contrazione dei tempi di esecuzione: punti 6

attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$V(a)_i = Ta / T_{medio}$$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente da assegnare all'offerta (**a**)

Ta = la riduzione del tempo, espressa in giorni interi, formulata dal concorrente a-esimo

T_{medio} = la media delle riduzioni del tempo offerte dai concorrenti, arrotondata all'unità per eccesso;

Per le riduzioni pari o superiori alla media T_{medio}, il rapporto Ta/ T_{medio} sarà posto pari ad 1.

C) per i parametri di natura economico - quantitativa soggetti a ribasso, quali:

- ribasso importo lavori punti 12

- ribasso spese tecniche punti 5

attraverso l'applicazione della seguente formula:

$V(a)_i = R/R_{max}$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente da assegnare all'offerta (**a**)

R = il ribasso percentuale offerto dal concorrente a-esimo

R_{max} = il ribasso percentuale offerto più alto tra quelli validi, presentati in sede di offerta

D) per i parametri di natura economico - quantitativa:

- **spread** applicato sull'importo del contratto di locazione punti 13

attraverso l'applicazione della seguente formula:

$V(a)_i = P_{min} / P_n$

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente da assegnare all'offerta (**a**)

P_{min} = il prezzo minimo offerto tra quelli validi, presentati in sede di offerta

P_n = il prezzo offerto dal concorrente a-esimo